**CONVENZIONE**

**PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA,**

**INFORMAZIONE AL PUBBLICO, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE NATURALISTICA**

**CUP C47F24000020001**

**TRA**

**PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**, con sede in Torino, via Pio VII, n. 9, codice fiscale 80002210070, partita IVA 03613870017, rappresentato dal Direttore Dott. Bruno Bassano, nato a Torino il 19.01.1958,

anche solo “*Ente Parco*”

**E**

**BIOMA ETS**, con sede in Saluzzo (CN), via Pignari n. 20, Codice Fiscale e Partita Iva 03953700048, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), repertorio n. 116749, in persona del legale rappresentante Emanuel Rocchia, nato ad Aosta il 19.10.1983

anche solo “*Bioma*”

\* \* \*

**Premesso che:**

* con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 08.04.2024, che si richiama integralmente ai fini della presente Convenzione, l’Ente Parco ha avviato il procedimento ad evidenza pubblica, su istanza di parte, per la coprogettazione, ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 e della Legge 241/1990, con Enti del Terzo Settore per lo sviluppo insieme all’Ente Parco di progetti di ricerca scientifica, informazione al pubblico, comunicazione e divulgazione naturalistica, ed ha approvato il relativo avviso pubblico, completo di allegati, per la coprogettazione – CUP C47F24000020001;
* l’avviso è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, https://www.pngp.it/ente-parco/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/bandi-di-gara-e-contratti, dal giorno 08.04.2024 e con scadenza il 08.05.2024;
* alla data di scadenza prevista è pervenuta la candidatura di Bioma ETS, prot. n. 1736 del 08.05.2024;
* con Determinazione Dirigenziale n. 160 del 16.05.2024 è stata nominata la commissione esaminatrice per la valutazione delle domande pervenute nell’ambito dell’avviso pubblico per la coprogettazione;
* a seguito di D.D. n. 177 del 23.05.2024, che si richiama integralmente ai fini del presente verbale e trasmessa ai sensi della Legge 241/1990 a Bioma, è stato approvato l’operato della Commissione e il relativo verbale del 21.05.2024 per la valutazione della domanda pervenuta, è stato approvato in via definitiva il progetto presentato da Bioma, e si è dato avvio ai lavori del Tavolo permanente di coprogettazione, che si è riunito in data 4 giugno 2024 presso la sede dell’Ente Parco in Torino, come risulta dal verbale di seduta;
* all’esito del tavolo di coprogettazione, come emerge dal verbale a cui si rinvia, è risultato che le parti hanno concordato l’avvio da luglio 2024 delle attività descritte nel progetto definitivamente approvato, come allegato alla presente Convenzione;

**Rilevato, infine, che** la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

**Visti:**

* l’art. 118 della Costituzione il quale prevede che lo “Stato, Regioni, Città Metropolitane, province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
* l’articolo 2-bis della Legge n. 241/1990, nonché l’articolo 11 sugli “Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento” e l’articolo 12 recante “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” della stessa Legge “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
* il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore);
* il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del 31.03.2021 di adozione delle “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55- 57 del decreto legislativo n.117 del 2017”;
* l’art. 6 del d.lgs. 36/2023;
* Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
* Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante autonomi poteri di spesa…”;
* Vista la nota prot. n. 0212161 del 27.12.2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2024;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – (*Oggetto della convenzione*)**

* 1. Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto, così come approvato dal Tavolo di coprogettazione in data 4 giugno 2024, e che si allega alla presente Convenzione come **Allegato 1**.

Gli interventi previsti nel progetto comprendono attività di ricerca scientifica, monitoraggio ambientale e attività di informazione e divulgazione al pubblico all’interno della rete dei Labs del Parco Nazionale Gran Paradiso come specificati nell'**Allegato 2**: a titolo esemplificativo e non esaustivo sono quindi previsti laboratori didattici, incontri di citizen science, organizzazione di visite guidate e raccolta di dati sulla biodiversità alpina.

* 1. A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono regolarmente pubblicati sul sito dell’Ente.
  2. Bioma, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con l’Ente Parco siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.
  3. In ragione di quanto precede, Bioma assume l’impegno ad apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall’Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la coprogettazione.

**Art. 2 – (*Durata della convenzione*)**

La presente convenzione ha validità dal 01.07.2024 al 31.12.2028.

**Art. 3 – (*Risorse messe a disposizioni dalle parti*)**

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, Bioma mette a disposizione le risorse, strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d’opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), individuate nel progetto già allegato alla presente Convenzione **Allegato 1.**
2. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l’Ente Parco mette a disposizione le seguenti risorse:
3. un budget stimato complessivo annuo fino ad un massimo di € 300.000 (trecentomila), ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Detto budget verrà impiegato conformemente al progetto e secondo modalità che verranno annualmente stabilite dal Tavolo di Coprogettazione, così come istituito ai sensi dell’articolo 6 che segue. In detta sede, verranno anche stabilite le modalità, le cadenze e la frequenza con cui Bioma procederà alla rendicontazione delle attività svolte. Per il primo anno di attuazione della presente Convenzione, dette modalità sono state individuate dal Tavolo di Coprogettazione del 04.06.2024, allegato, a cui si rinvia.Per i successivi anni di efficacia della presente Convenzione, il RUP convoca una riunione del Tavolo di Coprogettazione indicativamente entro il 31 gennaio ai fini di individuare le modalità di cui sopra.

Bioma con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C presso Banca Etica intestato ad Associazione Bioma ETS avente le seguenti coordinate: IBAN: IT33E0501801000000017086935, sul quale i soggetti delegati ad operare sono Cristina Ferrero, tesoriere, e Emanuel Rocchia, Presidente, indicando il CUP C47F24000020001.

Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

1. i beni immobili ed i beni mobili in essi contenuti funzionali allo svolgimento delle attività di progetto, come già all’elenco allegato all’avviso pubblico, e come meglio identificati in tutte le loro componenti dell’**Allegato 2** alla presente convenzione.

Si precisa, per quanto occorrer possa, che l’Ente Parco rimane unico e pieno proprietario di detti immobili e di quanto in esso contenuto, con tutti i conseguenti obblighi ed oneri spettanti al titolare del diritto d’uso, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, gli obblighi inerenti sicurezza dei luoghi, nonché gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Con questa Convenzione, Bioma è autorizzato esclusivamente all’accesso agli immobili e all’utilizzo dei relativi spazi e delle strumentazioni necessari alla realizzazione delle attività previste dal progetto.

Le parti si danno atto reciprocamente atto che per eventuali animali vivi presenti nei centri si rinvia alla disciplina specifica di settore.

1. supporto alle attività di comunicazione del Progetto attraverso gli strumenti ed i metodi di comunicazione: sito Internet, profili social, diffusione nei diversi servizi dell’Ente Parco.

Si precisa che nell'ambito delle attività di promozione l'Ente Parco si riserva la possibilità di prevedere l'affidamento esterno di servizi ad hoc nell’ambito delle ordinarie azioni connesse alla comunicazione istituzionale, legate ad eventi o azioni di particolare rilievo, o per cui viene resa necessaria una copertura maggiore in termini di diffusione o il supporto di specifiche professionalità;

1. competenze e indirizzi programmatici a Bioma per l’ideazione, la progettazione e svolgimento delle diverse attività a cura dei funzionari dell’Ente preposti al coordinamento degli interventi.
2. Si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l’affidamento di servizi a titolo oneroso, come da ultimo chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad Interpello n. 375 del 25 maggio 2021, e che l’importo succitato corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione, costituisce il massimo importo erogabile dall’Ente Parco e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.
3. Tali risorse iniziali confluiscono nel “Budget di progetto”, che è costituito dall’insieme delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi progettuali (risorse economiche, beni immobili, beni mobili, risorse professionali pro-bono, disponibilità al lavoro volontario, volontariato d’impresa, ecc.) e possono essere apportate:

* dall’Ente Parco in qualità di Ente Parco, nei limiti delle risorse iniziali sopra indicate;
* da Bioma, secondo quanto da questi indicato nel progetto;
* da soggetti terzi (es. Regione, Unione Europea, fondazioni, ecc.).

1. Ai sensi dell’art. 7 dell’avviso pubblico, l’Ente Parco e Bioma sono comunemente impegnati nella ricerca di risorse ulteriori rispetto a quelle risultanti dal budget di progetto, comunque utili ad un più ampio perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto. Qualora l’Ente Parco e Bioma, durante la vigenza del progetto, reperiscano ulteriori risorse proprie da destinare all’attuazione del progetto, potranno destinarle in ogni forma consentita dalla legge, comprese quelle connesse alle modifiche progettuali introdotte ai sensi dell’art. 8 dell’avviso pubblico.

**Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)**

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dal progetto allegato
2. Il personale di Bioma, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione Bioma si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d’opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.
4. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l’Ente Parco, restando quindi ad esclusivo carico di Bioma tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività.
5. Bioma è inoltre tenuto a concordare con l’Ente Parco, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l’Ente Parco con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.
6. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.
7. Ai sensi del D.P.R. 62/2013, Regolamentorecantecodicedi comportamentodei dipendenti pubblici, e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente Parco, Bioma e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

**Art. 5 – (*Assicurazioni*)**

1. In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici dell’Ente Parco Bioma provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, assunte con contratto di lavoro dipendente e impiegate nelle attività di cui alla presente Convenzione. Per i collaboratori esterni che operano come liberi professionisti oppure come prestatori d’opera occasionale, nell’ambito sempre delle attività di cui alla presente Convenzione, la copertura assicurativa è d’obbligo e a carico del professionista.
2. Bioma è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l’Ente Parco è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione, fermo restando quanto all’art. 3.2 in relazione agli immobili messi a disposizione dall’Ente Parco.
3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, Bioma ha stipulato idonea assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione**.**
4. Bioma provvede all’istruzione del personale impiegato e all’adeguamento del servizio alle norme imposte dalla legge 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza dei lavoratori.

**Art. 6 – (Tavolo permanente di coprogettazione e Gruppo di coordinamento)**

1. Il Tavolo permanente di coprogettazione è l’organo deputato alla definizione degli aspetti rendicontativi, di monitoraggio e di valutazione del Progetto, nonché di aggiornamento dello stesso, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, potendo anche apportare tutti gli aggiornamenti di progetto che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate.
2. Alle sessioni del Tavolo permanente di coprogettazione l’Ente Parco sarà rappresentato dal Direttore, che è il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990, oltre che da un eventuale delegato, e Bioma dal rappresentante legale dello stesso o suo delegato, che potranno avvalersi, per gli aspetti tecnici di progetto ed economico amministrativi, del supporto di referenti tecnici. Al Tavolo di coprogettazione possono essere invitati i membri del Gruppo di Coordinamento. Le riunioni sono convocate dal RUP mediante posta elettronica certificata.
3. Il Tavolo di Coprogettazione istituisce un Gruppo di coordinamento permanente con il compito di governare il corretto svolgimento del progetto, affrontare ogni questione inerente alla realizzazione e verificare gli esiti delle azioni svolte. Fra i membri di propria spettanza, l’Ente Parco individua il soggetto che svolgerà le funzioni di Coordinatore di Progetto.
4. Il Tavolo di Coprogettazione si riunisce con cadenza semestrale e in ogni circostanza in cui ne emerga il bisogno, al fine di valutare i lavori del Gruppo di Coordinamento, l’andamento del progetto e introdurre le eventuali modifiche che via via si renderanno necessarie sulla base delle azioni di valutazione. In particolare, si potranno:

* introdurre variazioni circa gli interventi che evidenziassero problematicità o che comunque necessitassero di adeguamenti per meglio rispondere ai bisogni e alla loro evoluzione. Tali modifiche non potranno comportare una diminuzione degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori della Convenzione, ma potranno determinare l’individuazione di nuove azioni progettuali e spostamenti di risorse tra le azioni progettuali;
* definire, anche in relazione a nuove risorse resesi disponibili, azioni aggiuntive rispetto a bisogni ulteriori che si siano nel frattempo manifestati.

In ogni caso non sono ammesse variazioni essenziali al progetto, oggetto di coprogettazione, le quali, per valore e/o per contenuto, si risolvano in una violazione del principio di parità di trattamento. Non sono ritenute tali le variazioni il cui valore sia inferiore al venti (20) per cento dell’importo messo a disposizione dall’Ente Parco.

1. A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di coprogettazione per definire quanto necessario e/o utile.
2. Indipendentemente dall’attività del Tavolo di Coprogettazione, l’Ente Parco può monitorare ogni fase dell’attuazione del progetto, anche acquisendo dati e documentazione, al fine di verificare la rispondenza agli obiettivi e più in generale la correttezza dell’attività svolta. In caso di irregolarità, di evidente scostamento dagli obiettivi assegnati, o di sopravvenute esigenze di interesse generale compresa la mancata disponibilità delle risorse, l’Ente Parco potrà unilateralmente modificare o interrompere l’attuazione del progetto, sentiti gli interessati e dopo aver assegnato loro un congruo termine per l’adeguamento.

**Art. 7 – Rendicontazione**

1. Nel rispetto delle modalità, delle cadenze e della frequenza stabilite dal Tavolo di Coprogettazione, così come indicato all’art. 3.2 che precede, Bioma procederà alla rendicontazione dell’attività svolta.
2. Ai sensi dell’art. 9 dell’avviso pubblico, si precisa comunque che le attività dovranno essere adeguatamente rendicontate mediante:

* relazione sull’iniziativa/e prevista/e, con evidenziate le attività poste in essere relativamente agli obiettivi specifici dell’avviso;
* elenco dell’oggetto e dell’ammontare delle spese sostenute con riferimento all’iniziativa/e prevista/e
* consegna all’Ente dei dati raccolti relativi ai monitoraggi e alle ricerche.

Nel corso dell’attività potranno essere svolte visite di verifica presso le sedi di attività di Bioma.

1. A conclusione delle attività, oggetto della coprogettazione, Bioma presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva delle attività svolte, nella quale saranno indicati anche l’eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall’attuazione del Progetto.

**Art. 8 – (*Divieto di cessione*)**

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all’Ente Parco
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Bioma assume l’impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all’Ente Parco le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

**Art. 9 – (*Trattamento dei dati personali*)**

1. Ai sensi della vigente disciplina di settore, Bioma assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all’Ente Parco.
2. Responsabile del trattamento per Bioma è il Dott. Emanuel Rocchia rappresentante legale dell’ETS, PEC [bioma@pec.biomassociazione.it](mailto:bioma@pec.biomassociazione.it), mentre il **Titolare del trattamento per l’Ente Parco è l’**Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede in Via Pio VII, 9 - 10135 Torino (TO) - PEC: [parcogranparadiso@pec.pngp.it](mailto:parcogranparadiso@pec.pngp.it) e il **Responsabile della Protezione dei dati personali** è l’Avv. Massimo Ramello E-mail: [parco.granparadiso@gdpr.nelcomune.it](mailto:parco.granparadiso@gdpr.nelcomune.it) PEC: [dpo@pec.gdpr.nelcomune.it](mailto:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it)

**Art. 10 – (*Inadempienze e penali*)**

1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l’Ente Parco si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni, che Bioma può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all’Ente Parco salvo il risarcimento del danno ulteriore.
2. La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

* per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che Bioma si è impegnato ad eseguire, come risultanti dal progetto: penale da min. € 500,00 a max € 10.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

1. 10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda l’Ente Parco nell’Avviso pubblicato, mentre per Bioma nella domanda di partecipazione.

**Art. 11 – (*Risoluzione*)**

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza di Bioma, l’Ente Parco liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.
2. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

* perdita da parte di Bioma dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 2 dell’avviso pubblico, o di quelli comunque previsti dalla normativa di riferimento
* cambiamenti nella composizione soggettiva di Bioma tali da comportare per i singoli componenti e/o per Bioma nel suo insieme la perdita o venir meno della maggior parte delle professionalità e delle competenze e conoscenze possedute all’atto della presentazione del progetto
* apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS;
* messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte di Bioma, o intervenute situazioni di disequilibrio economico finanziario di gravità tale da compromettere il regolare svolgimento delle attività da parte di Bioma;
* interruzione non motivata delle attività;
* difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel progetto;
* quando i componenti di Bioma si rendano colpevoli di frode;
* violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
* inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all’importo del contributo;
* violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

1. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Ente Parco in forma di PEC o lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

**Art. 12 – (*Rinvii normativi*)**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

**Art. 13 – (*Controversie*)**

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Torino.

**Art. 14 – (*Registrazione*)**

1. La presente convenzione potrà essere sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico di Bioma.

**Art. 15 – (*Allegati*)**

1. La presente convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

**Allegato 1 - progetto definitivo**

**Allegato 2 - Beni immobili e mobili**

**FIRME**

|  |  |
| --- | --- |
| Per l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso  Il Direttore  Dott. Bruno Bassano  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Per BIOMA ETS  Il Presidente  Dott. Emanuel Rocchia  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Il sottoscritto nella qualità di Presidente Legale Rappresentante di BIOMA ETS, quale BIOMA, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)  Torino, li ……………………………. | |
|  | Per BIOMA ETS  Il Presidente  Dott. Emanuel Rocchia  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |